

REGOLAMENTO APPROVATO CON EMENDAMENTI
APPROVATI DURANTE LA SEDUTA CONSILIARE
DEL 21/4/2004 DELIBERA C.C. N. 44.

REGOLAMENTO MERCATO ITTICO INGROSSO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale in data ~~1/4~~, resa esecutiva dal
del 21/4/2004

INDICE

- Art. 1 Definizione di Mercato
- Art. 2 Commercio all'ingrosso fuori Mercato
- Art. 3 Gestione del Mercato
- Art. 4 Commissione di mercato
- Art. 5 Compiti della Commissione di mercato
- Art. 6 Il Direttore
- Art. 7 Compiti del Direttore del mercato
- Art. 8 Altro personale addetto al Mercato
- Art. 9 Servizio igienico sanitario
- Art. 10 Servizio statistico
- Art. 11 Servizio di rilevazione prezzi e compilazione listino
- Art. 12 Servizi di informazione commerciale e alimentare
- Art. 13 Servizi vari
- Art. 14 Servizio per l'ordine pubblico
- Art. 15 Norme per i prodotti immessi al Mercato
- Art. 16 Venditori
- Art. 17 Compratori
- Art. 18 Documenti per l'accesso in Mercato
- Art. 19 Altre persone autorizzate ad accedere in Mercato
- Art. 20 Disciplina delle vendite
- Art. 21 Vendite per conto terzi
- Art. 22 Definizione di commissionari e mandatari
- Art. 23 Prodotti da sottrarre al commercio e procedure di distruzione
- Art. 24 Ritiro dei prodotti dal Mercato
- Art. 25 Confezione dei colli e delle derrate
- Art. 26 Prodotti vendibili in Mercato
- Art. 27 Norme di vendita
- Art. 28 Documentazione delle vendite
- Art. 29 Posteggi di vendita
- Art. 30 Assegnazione dei posteggi
- Art. 31 Gestione dei posteggi di vendita
- Art. 32 Attività minima nei posteggi
- Art. 33 Termine e revoca delle concessioni dei posteggi
- Art. 34 Corrispettivi per i posteggi di vendita
- Art. 35 Riconsegna dei posteggi di vendita
- Art. 36 Responsabilità
- Art. 37 Calendario delle festività ed orari
- Art. 38 Ingresso al Mercato

- Art. 39 Ingresso e circolazione dei veicoli
- Art. 40 Ordine interno
- Art. 41 Pulizia del Mercato
- Art. 42 Controllo del peso e strumenti di pesatura
- Art. 43 Provvedimenti disciplinari
- Art. 44 Entrata in vigore

ARTICOLO 1

(DEFINIZIONE DI MERCATO)

1. Il presente regolamento detta norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici di Aci Castello, istituito dall'Amministrazione comunale di Aci Castello.
2. Per Mercato all'ingrosso prodotti ittici si intende l'area ubicata in Piazza Marina, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento da parte di una pluralità di venditori e compratori, di operazioni commerciali all'ingrosso relative ai prodotti di cui all'art. 27 del presente regolamento.
3. Il Mercato costituisce struttura e servizio pubblico e persegue tra l'altro le finalità di assicurare:
 - a) il libero svolgimento della concorrenza;
 - b) la riduzione del costo dei prodotti;
 - c) l'afflusso, la conservazione e l'offerta dei prodotti;
 - d) la più ampia informazione alimentare e commerciale.
4. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per Mercato si intende il Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici ubicato in Piazza Marina;
 - b) per Comune si intende l'Amministrazione comunale di Aci Castello;
 - c) per Sindaco si intende il Sindaco del Comune di Aci Castello;
 - d) per Gestore si intende il soggetto pubblico o privato titolare della gestione;
 - e) per Direttore si intende il Direttore del mercato;
 - f) per Commissione si intende la Commissione consultiva;
 - g) per operatori si intendono coloro che sono ammessi alle vendite;
 - h) per utenti si intendono coloro che sono ammessi agli acquisti, esclusi i consumatori;
 - i) per personale del Mercato si intendono gli addetti ai vari servizi e i dipendenti degli operatori e del Comune e del Gestore, che lavorano nel Mercato;
 - l) per mandatari le persone all'uopo delegate e debitamente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Catania, che ricevono la merce dai produttori e dai commercianti all'ingrosso di altre piazze e ne curano la vendita per conto degli stessi;
 - m) per commissionari coloro che, regolarmente iscritti all'albo della Camera di commercio, industria, e agricoltura e artigianato della Provincia di Catania, ricevono le derrate direttamente dai luoghi di produzione o vendono la merce per conto dei committenti di altri centri, ed, espressamente, incaricati dal proprietario della merce, ne curano la vendita sotto la propria responsabilità, con la sola retribuzione della provvigione autorizzata.

ARTICOLO 2

(DIVIETO DI COMMERCIO ALL'INGROSSO FUORI MERCATO)

1. Fuori dal perimetro del Mercato non è consentita alcuna attività commerciale all'ingrosso dei prodotti ammessi nel Mercato.

ARTICOLO 3

(GESTIONE DEL MERCATO)

1. Il Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici è istituito dal Comune, che può gestirlo direttamente o darlo in gestione non gratuita ad altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale può decidere di affidare la gestione ad una società con capitale misto o in regime di concessione ad altri soggetti.
3. In ogni caso, per il Comune i proventi hanno per obiettivo il miglioramento dei conti e dei servizi comunali. I proventi debbono essere comunque commisurati a sostenere almeno le spese necessarie al funzionamento del Mercato, all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti, secondo i criteri di economicità, di remunerazione, di efficienza e di funzionalità. Non sono considerati proventi della gestione le imposte e le tasse.

ARTICOLO 4 (COMMISSIONE DI MERCATO)

1. Con provvedimento del Sindaco, è costituita una Commissione di mercato presieduta dal Gestore o da un suo delegato e composta, ove possibile, dai seguenti membri:
 - a) tre rappresentanti del Comune;
 - b) un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
 - c) il responsabile servizio di igiene pubblica o un suo delegato;
 - d) il responsabile servizio veterinario o un suo delegato;
 - e) da tre rappresentanti degli operatori ammessi alle vendite, aderenti ad associazioni ed organismi economici e sindacati di categoria maggiormente rappresentativi;
 - f) da un rappresentante degli utenti associati ad organismi economici e non associati, ammessi agli acquisti;
 - g) un rappresentante del personale del Mercato, designato dall'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa.
2. Per ciascun componente della Commissione può essere nominato, con le medesime modalità, un membro supplente, che potrà intervenire alle sedute in caso di assenza od impedimento del membro effettivo.
3. I rappresentanti degli operatori e degli utenti, del personale e dei consumatori, sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori delle organizzazioni dei consumatori più rappresentativi in sede provinciale.
4. Le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta; in caso di mancata designazione, il Comune provvederà autonomamente.
5. Il Direttore partecipa ai lavori della Commissione con voto consultivo, esprimendo il parere sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. Il Presidente ha facoltà di far partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti e tecnici nelle singole materie e rappresentanti di altri enti, uffici ed organizzazioni.
7. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.
8. I rappresentanti comunali vengono sostituiti a seguito del rinnovo dell'Amministrazione, entro sei mesi dall'insediamento del Sindaco, permanendo comunque nell'incarico non oltre il termine di sei mesi.
9. La Commissione è convocata dal Presidente per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno

un terzo dei suoi membri.

10. La convocazione avviene mediante inviti che recano l'ordine del giorno e che devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

11. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

12. Le mansioni di segretario sono esercitate da un dipendente del Gestore o da un funzionario del Comune.

13. I membri della Commissione assenti alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo devono essere dichiarati decaduti dal Presidente e vengono immediatamente sostituiti dal Sindaco.

14. Ai membri della Commissione e alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa spetta un gettone di presenza, la cui entità è fissata dal Gestore in misura non superiore all'indennità corrisposta ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, e il rimborso delle spese di viaggio.

15. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Gestore.

16. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 5

(COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO)

1. La Commissione ha il compito di formulare proposte relative all'attività e al buon funzionamento del Mercato ed inoltre esprime motivato parere non vincolante:

- a) su tutte le questioni, concernenti il Mercato e l'eventuale area complementare, che le sono sottoposte dal Comune e dal Direttore;
- b) sulla nomina del Direttore, senza concorso e indipendentemente dall'età e dal possesso dei prescritti titoli di studio, di persona che già svolge le stesse funzioni, da almeno cinque anni, in altro Mercato;
- c) in merito alle tariffe dei servizi del Mercato proposte dal Gestore;
- d) sui giorni di ammissione dei consumatori al Mercato;
- e) sul numero dei posteggi determinato dal Gestore e i criteri per la formazione di una graduatoria dei richiedenti la concessione;
- f) sul trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione, qualora il Gestore lo disponesse per esigenze funzionali e organizzative, attinenti agli interessi generali del Mercato;
- g) sulla revoca della concessione disposta dal Sindaco, previa contestazione degli addebiti all'interessato;
- h) sul calendario delle festività, stabilito dal Gestore;
- i) sulle sanzioni disposte in casi gravi ed urgenti, dal Direttore, nell'ambito delle sue competenze.

2. La Commissione ha funzioni propositive in materia di:

- a) modifiche e miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato ai fini di

- assicurare la massima efficienza funzionale, anche sotto l'aspetto igienico - sanitario;
- b) modifiche da apportare al Regolamento di Mercato, in base alle necessità accertate, per il più aderente funzionamento del Mercato, ed alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;
- c) sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti di chi nel Mercato si rende responsabile di violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari, per cui è prevista l'applicazione di tale provvedimento.

ARTICOLO 6 (IL DIRETTORE)

1. Il Direttore è scelto dal Gestore oppure è nominato dal Comune a seguito di pubblico concorso, nella ipotesi in cui il Comune assuma la gestione diretta del Mercato.
2. Sono ammessi a concorrere alla nomina di Direttore coloro che sono in possesso della laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o lauree equipollenti, in scienze veterinarie o lauree equipollenti.
3. Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore è facoltà del Gestore nominare un sostituto.
4. Il Direttore, indipendentemente dal soggetto Gestore, non può svolgere altre attività ritenute incompatibili dal Comune e non può effettuare consulenze tecniche fatta eccezione per quelle comunque subordinate all'autorizzazione del Comune.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore, se il Gestore è il Comune, sono regolati dalle norme in vigore per il personale dipendente del Comune in posizione apicale.
6. Per fasi transitorie e per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile, il Sindaco può nominare un Direttore per la provvisoria gestione del Mercato.

ARTICOLO 7 (COMPITI DEL DIRETTORE)

1. Il Direttore è il responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché alle direttive impartite dal Gestore.
2. Al Direttore è sottoposto tutto il personale addetto al Mercato.
3. Nell'esercizio delle funzioni è compito del Direttore:
 - a) stabilire i turni, gli orari e le modalità di lavoro e di servizio del personale del Gestore;
 - b) dare agli appartenenti al personale del Corpo di Polizia municipale in servizio presso il Mercato le istruzioni e le direttive finalizzate al regolare funzionamento del Mercato con esclusione di quelle previste da normative specifiche;
 - c) provvedere, per quanto di competenza, ad assolvere a tutte le indicazioni e richieste provenienti dagli organi sanitari;
 - d) segnalare tempestivamente al Gestore e al Comune le carenze funzionali e organizzative del Mercato e suggerire le iniziative atte a favorire il miglioramento dei servizi e delle operazioni commerciali anche al fine di conseguire l'incremento del volume degli affari;
 - e) accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del Mercato si

svolgano nel rispetto del presente regolamento;

f) emanare gli ordini di servizio nei limiti delle proprie attribuzioni, ma eccezionalmente anche in deroga ad esse se le circostanze richiedano provvedimenti particolarmente urgenti; in questo ultimo caso, gli atti vanno comunicati senza indugio al Gestore, al Comune e alla Commissione di mercato nella seduta successiva all'evento;

g) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti e curare l'osservanza degli orari;

h) rendere possibile l'utilizzo di tutte le attrezzature del Mercato per assicurare il migliore funzionamento;

i) intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra gli operatori e gli utenti del Mercato;

l) vietare la vendita di quei prodotti riconosciuti non commestibili dagli organi sanitari;

m) provvedere a sottrarre al commercio i prodotti non conformi alle norme igienico - sanitarie collaborando con gli organi sanitari per la loro individuazione;

n) adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza e allontanare dal Mercato le persone che, con il loro comportamento, ne turbino il regolare funzionamento;

o) eseguire e disporre ispezioni anche nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accertare il rispetto delle norme regolamentari;

p) vigilare sulla pulizia e sul rispetto delle norme igieniche;

q) vigilare sull'ordine delle contrattazioni.

4. Il Direttore, assicura in stretto rapporto con il Gestore, la più ampia collaborazione agli uffici pubblici.

ARTICOLO 8

(ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO)

1. Il Direttore è coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti da personale, gerarchicamente da lui dipendente e assegnato od assunto in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato. Il personale, compreso il Direttore, assunti dal Gestore non hanno nessun rapporto lavorativo con il Comune e cessano nello stesso momento della fine della gestione.

2. Se il Mercato è gestito direttamente dal Comune il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale è quello previsto per i dipendenti del Comune.

3. Il personale del Corpo della Polizia municipale operante presso il Mercato è alle dipendenze funzionali del Direttore, fatti salvi i compiti istituzionali del Corpo.

ARTICOLO 9

(SERVIZIO IGIENICO - SANITARIO)

1. Gli adempimenti igienico - sanitari sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Servizio veterinario competente per territorio effettua il controllo ispettivo anche sulla base di intese con Il Direttore assume iniziative per far svolgere anche sulla base di intese operative i controlli veterinari e cura, previ accordi con il Gestore, la divulgazione, in funzione deterrente, dei provvedimenti.

3. L'operatore e' tenuto ad assicurare lo spostamento dei prodotti ittici e qualsiasi altra operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per l'esecuzione dell'ispezione sanitaria.
4. Il Direttore, nel caso di fenomeni epidemici, si assicura dell'osservanza delle prescrizioni igienico - sanitarie e dell'adempimento degli interventi per assicurare le migliori condizioni igieniche del suolo e dei locali soprattutto quando e' necessario il ricorso alla disinfezione, alla disinfestazione e alla derattizzazione.
5. Il Gestore mette a disposizione della vigilanza igienico - sanitaria i locali necessari.

ARTICOLO 10 (SERVIZIO STATISTICO)

1. Il servizio statistico, diretto e organizzato dal Direttore, si uniforma alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica (di seguito: ISTAT).
2. Oltre ai dati richiesti dall'ISTAT e sempre ai fini statistici, può essere disposta la rilevazione di ogni altra notizia concernente i prodotti immessi nel Mercato con particolare riguardo alla loro varietà, qualità e provenienza.
3. La rilevazione può aver luogo agli ingressi del Mercato o presso i posteggi di vendita. In alternativa o congiuntamente a tale rilevazione, il Direttore riceve dai concessionari dei posteggi la comunicazione giornaliera dei prodotti ricevuti.
4. I concessionari, gli utenti, gli autotrasportatori sono tenuti a fornire al Direttore, per eventuali operazioni di controllo, tutta la documentazione (documenti di trasporto e di consegna, fatture, ecc.) atta ad individuare la effettiva quantità e qualità delle merci introdotte nel Mercato.
5. I risultati complessivi delle rilevazioni sono oggetto di divulgazione.
6. Al contrario, quelli relativi ai singoli operatori, sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati per alcun motivo, se non nelle forme di legge.

ARTICOLO 11 (SERVIZIO DI RILEVAZIONE PREZZI E COMPILAZIONE LISTINO)

1. Il Direttore dispone senza indugio la rilevazione dei prezzi praticati dagli operatori in conformità delle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica e delle altre direttive che, al riguardo, verranno impartite.
2. In ogni caso il Direttore ha la facoltà di effettuare controlli su tutti i documenti in possesso degli operatori e degli utenti.
3. Il listino dei prezzi viene compilato e diffuso con la frequenza e nei modi stabiliti.
4. Il listino, sulla base del quale notoriamente si stipulano contratti di forniture e si formano elementi di stima anche in sede giudiziaria, deve poter essere, pur nei limiti del carattere indicativo, attendibile.

ARTICOLO 12 (SERVIZI DI INFORMAZIONE COMMERCIALE E ALIMENTARE)

1. Il servizio di informazione commerciale ha lo scopo di attingere ovunque notizie e dati concernenti la produzione, l'esportazione, l'importazione, il commercio interno, il consumo e le

quotazioni dei prodotti, dando ad essi la più ampia divulgazione tra gli operatori e gli utenti del Mercato.

2. Il servizio di informazione alimentare si propone di indirizzare il cittadino verso i consumi più razionali, sia in relazione alle proprietà dietetiche ed al prezzo dei singoli prodotti, sia in aderenza alla politica economica.

3. Il Direttore, cui compete la direzione e l'organizzazione del servizio, sollecita la collaborazione di istituti universitari, di enti e di uffici pubblici e privati.

ARTICOLO 13 (SERVIZI VARI)

1. Sono consentiti presso il Mercato i seguenti servizi:

- a) servizio bar e ristoro, anche attraverso il solo posizionamento di distributori automatici;
- b) servizio lavaggio veicoli operatori grossisti;
- c) servizio posteggi veicoli degli utenti.

2. Il servizio Cassa di mercato viene disciplinato da apposito atto del Gestore.

3. Il Gestore ed il Direttore possono istituire altri servizi, oltre quelli previsti dal presente articolo, purché rispondano ad effettive esigenze del Mercato e siano autorizzati dal Sindaco.

4. I servizi del Mercato possono essere dati in gestione esterna.

5. Le relative tariffe sono stabilite dal Gestore.

ARTICOLO 14 (SERVIZIO PER L'ORDINE PUBBLICO)

1. Il servizio per l'ordine pubblico è assicurato di norma dal Corpo di Polizia municipale.

ARTICOLO 15 (NORME PER I PRODOTTI IMMESSI AL MERCATO)

1. Tutte le merci dirette al Mercato debbono essere indirizzate alle ditte o persone autorizzate a vendere sul Mercato.

2. Il destinatario deve risultare da documento ritenuto valido dal Direttore.

3. E' fatto obbligo ai produttori, agli speditori dei commercianti all'ingrosso, dei mandatari e dei commissionari, di accompagnare la merce con distinta indicante la qualità e la quantità di pesce introdotto in Mercato.

4. E' vietata l'immissione di merci non destinate a ditte operanti nel Mercato.

5. La copia della documentazione deve essere depositata all'ingresso del Mercato.

ARTICOLO 16 (VENDITORI)

1. Sono ammessi alle vendite nel Mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso, singoli o associati, di prodotti ittici;
- b) i produttori ittici, singoli e associati;

- c) le imprese che provvedono alla lavorazione, alla conservazione e alla trasformazione dei prodotti ittici.
2. I produttori e i commercianti di altre piazze, che inviano merce al Mercato per la vendita, possono incaricare propri delegati sia per vigilare allo scarico della merce presso i commercianti o i commissionari ai quali è destinata e dai quali esclusivamente deve essere venduta, sia per assistere alla vendita quando la merce è destinata ai mandatari.
3. I delegati saranno ammessi all'esercizio delle funzioni loro demandate quando abbiano presentato al Direttore la lettera di delega vistata dalla ditta da cui dipende il delegante.
4. Il Direttore provvederà alla valutazione dell'istanza e all'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 17 (COMPRATORI)

1. Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:
- a) gli operatori all'ingrosso di prodotti ittici;
 - b) i commercianti al dettaglio di prodotti ittici;
 - c) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
 - d) i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense e spacci aziendali, nonché chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;
 - e) i gruppi di acquisto o altre forme associative fra dettaglianti;
 - f) gli enti comunali di consumo, le cooperative di consumo e le comunità;
 - g) nei giorni e con gli orari stabiliti dal Gestore, sentita la Commissione di mercato, sono ammessi i consumatori per effettuare, presso gli operatori, acquisti per i consumi familiari.

ARTICOLO 18 (DOCUMENTI PER L'ACCESSO IN MERCATO)

1. L'ammissione al Mercato è autorizzata dal Direttore mediante il rilascio agli operatori, agli utenti, ai loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente di una apposita tessera munita di fotografia e completa dei dati anagrafici e della qualifica professionale. La tessera che deve essere portata in modo visibile per tutta la durata della permanenza nel Mercato.
2. Il rilascio ed il rinnovo della tessera di riconoscimento, soggetti al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese, sono subordinati alla valutazione dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti, nonché al possesso dei requisiti igienico - sanitari.
3. Per gli operatori alle vendite e ai loro coadiuvanti e dipendenti sono richiesti, oltre ai requisiti professionali, anche l'assenza di precedenti penali per reati pregiudizievoli al buon andamento del Mercato.
4. Avverso il provvedimento di diniego all'ammissione nel Mercato, l'interessato può ricorrere al Sindaco, che decide entro 30 giorni, con provvedimento definitivo.
5. La tessera deve essere esibita a richiesta del personale preposto al controllo delle persone che frequentano il Mercato ed è soggetta a vidimazione annuale.
6. Nelle more del rilascio della tessera, può essere rilasciato un permesso provvisorio per un

periodo comunque non superiore a quindici giorni.

ARTICOLO 19

(ALTRE PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE IN MERCATO)

1. Sono ammessi nel Mercato con i propri mezzi i conferenti le merci in possesso di regolare documento di trasporto, nonché i produttori o i commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti destinati ad operatori concessionari di posteggi del Mercato.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente può essere fornita all'ingresso del Mercato una autorizzazione provvisoria giornaliera valida per l'accesso alle aree sopra indicate.
3. Il Direttore consente l'accesso al Mercato anche a persone che, per comprovati motivi, devono recarsi anche abitualmente presso gli operatori oppure negli uffici e servizi del Mercato.
4. Possono altresì accedere al Mercato, ai soli fini previsti dal mandato di rappresentanza, i componenti della Commissione di mercato.

ARTICOLO 20

(DISCIPLINA DELLE VENDITE)

1. E' vietato il trasferimento, se non per il completamento di partite, dei prodotti tra i concessionari all'interno del Mercato. I concessionari non possono porre in vendita prodotti a soggetti non accreditati presso il Mercato.
2. Gli operatori, nei confronti degli utenti, non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria.
3. Gli utenti, se accettano il prezzo e la condizione di pagamento, hanno diritto all'acquisto nell'ordine di tempo in cui si sono accordati con l'operatore.
4. Gli utenti, una volta accettati la condizione di pagamento e il prezzo, non possono disconoscere l'acquisto, salvi i casi in cui, dopo un controllo presso il posteggio dell'operatore, il prodotto non visibile risulti difforme da quello visibile.
5. Tra i concessionari e gli utenti vengono stabilite le modalità di vendita delle merci.
6. Gli utenti, qualora non rispettino le modalità concordate, sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 43.
7. In caso di ripetute morosità, segnalate per iscritto al Direttore, all'utente viene inibito l'accesso al Mercato fino ad avvenuta regolarizzazione delle morosità.

ARTICOLO 21

(VENDITE PER CONTO TERZI)

1. Ai commissionari e ai mandatari che operano nel Mercato è riconosciuta una provvigione non superiore al 1,50 per cento.
2. Nel conto vendita, che i commissionari e i mandatari rimettono ai loro committenti o mandanti secondo gli usi e consuetudini locali, sono dettagliatamente indicati la varietà e la qualità dei prodotti, il loro peso, il prezzo realizzato e le date in cui le operazioni commerciali sono

avvenute.

3. Il Direttore effettua controlli su tutta la documentazione relativa alle vendite.

4. Quando i commissionari o i mandatari, nei confronti dei rispettivi committenti o mandanti, attribuiscono la mancata vendita di certi prodotti a provvedimenti degli organi sanitari o del direttore, devono produrre la relativa certificazione rilasciata dal Direttore.

5. Qualora venissero riscontrate vendite per conto in difformità delle norme stabilite con il presente regolamento, il Direttore sospende le operazioni di vendita ed ha facoltà di revoca del mandato.

ARTICOLO 22

(COMMISSIONARI, MANDATARI E ASTATORI)

1. Sono ammessi ad operare nel Mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche i commissionari ed i mandatari.

2. Coloro che intendono servirsi dell'opera dei mandatari sono tenuti a darne notizia al Direttore, depositando preventivamente il relativo mandato.

3. Il mandato può essere conferito, dal proprietario della merce, anche a più di un mandatario.

4. In caso di giustificato impedimento e dietro autorizzazione del Direttore, il mandatario ed il commissionario possono essere rappresentati da altra persona all'uopo designata.

5. Il Gestore, ove consenta l'esercizio dell'asta, disciplina le attività degli astatori.

ARTICOLO 23

(PRODOTTI DA SOTTRARRE AL COMMERCIO E PROCEDURE DI DISTRUZIONE)

1. I prodotti non ritenuti idonei alle vendite vengono avviati alla distruzione e conferiti nell'apposito contenitore sito sul piazzale del Mercato.

2. L'ordine di distruzione è impartito dal veterinario e dallo stesso trascritto su apposito registro, copia del quale viene tenuto dal Direttore.

3. Il veterinario, a sua discrezione, può disporre che la merce, anziché essere distrutta, venga ceduta ad altri impianti, previa denaturazione.

ARTICOLO 24

(RITIRO DEI PRODOTTI DAL MERCATO)

1. Agli operatori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover corrispondere al Gestore alcun diritto di qualsiasi natura.

2. Il ritiro dal Mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia, vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico - sanitario.

3. I prodotti potranno uscire dal Mercato solo se accompagnati dal certificato di accompagnamento e di rilascio.

4. I prodotti ittici potranno essere conferiti unicamente ad operatori accreditati presso il Mercato.

ARTICOLO 25 (CONFEZIONE DEI COLLI E DELLE DERRATE)

1. Gli imballaggi e le confezioni dei prodotti posti in vendita debbono essere conformi alla legge.
2. Della esatta osservanza delle norme riguardanti la confezione dei colli e delle partite di pesce, poste in vendita, è, in ogni caso, responsabile il detentore della merce.
3. Per le modalità di deposito e di vendita dovranno in ogni caso essere osservate scrupolosamente le norme sanitarie.

ARTICOLO 26 (PRODOTTI VENDIBILI IN MERCATO)

1. Nel Mercato è ammessa la vendita di tutti i prodotti commestibili della pesca e degli allevamenti in acque marine o dolci destinati al commercio di esportazione e al consumo locale proveniente sia dalla pesca locale che da altri centri.
2. E' pure ammessa la vendita in Mercato:
 - a) dei prodotti ittici surgelati e congelati conservati in banchi frigoriferi presenti nel mercato.
 - b) del pesce disseccato;
 - c) del pesce salinato;
 - d) dei prodotti ittici che hanno subito comunque una lavorazione industriale;
 - e) dei gasteropodi;
 - f) delle rane.

ARTICOLO 27 (NORME DI VENDITA)

1. Il pesce può essere venduto al netto o a collo.
2. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti.
3. E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali debbono osservare, nell'esame, i dovuti riguardi.
4. Tutte le merci esposte debbono essere vendute, previo accordo sui corrispettivi, a chiunque, accreditato agli acquisti, lo richieda.
5. I prodotti, allo scopo di consentire un'adeguata e corretta ispezione sanitaria, non possono essere accatastati ad altezze superiori a mt. 1,50.
6. Le vendite all'ingrosso vengono effettuate mediante trattativa diretta; nel caso in cui il Gestore autorizzi l'asta, per l'esercizio delle attività è riconosciuto in aggiunta il diritto dell'1 per cento.
7. Le contrattazioni debbono essere sempre eseguite in moneta nazionale corrente ed i quantitativi di pesce debbono essere espressi in unità di peso secondo il sistema decimale evitando l'uso di parole e frasi locali o di gergo.
8. Non saranno accettati reclami da parte degli acquirenti, dopo che le partite di pesce sono state portate fuori dal Mercato.

ARTICOLO 28
(DOCUMENTAZIONE DELLE VENDITE)

1. Per le operazioni di vendita dovrà essere compilato apposito documento di accompagnamento secondo le disposizioni vigenti.
2. Il documento di accompagnamento serve all'acquirente per dimostrare il regolare acquisto della merce presso il Mercato.
3. Gli acquirenti sono tenuti a presentare la documentazione a qualsiasi richiesta di esibizione da parte del Corpo di Polizia municipale o di ogni altro agente preposto a tale servizio.

ARTICOLO 29
(POSTEGGI DI VENDITA)

1. Il Mercato comprende una unica sala di esposizione suddivisa in posteggi.
2. Le eventuali modifiche strutturali non richiedono la modifica del presente regolamento salvo eventuali aumenti o diminuzioni dei posteggi che saranno deliberati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 30
(ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1. I posteggi fissi a carattere continuativo sono assegnati in concessione dal Sindaco agli operatori, aventi i requisiti richiesti, su domanda degli interessati. E' titolo di preferenza il documentato possesso di esperienza nel settore e di adeguata capacità tecnica ed economica nonché si considera titolo di prelazione l'attività lavorativa effettuata nel mercato locale dagli operatori aventi i requisiti di legge.
2. Le assegnazioni hanno durata non superiore a cinque anni.
3. L'assegnazione della concessione è effettuata in base alla graduatoria formulata dal Sindaco, sulla scorta di criteri di valutazione, preventivamente sottoposti al parere della Commissione.
4. In ogni atto di concessione sono indicati le caratteristiche del posteggio e degli altri spazi ad esso connessi compresi nella concessione medesima.
5. Per esigenze funzionali e organizzative, attinenti agli interessi generali, il Sindaco, in qualsiasi momento, può disporre, sentito il Gestore, il trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione.
6. Con apposito atto del Sindaco sono stabilite le modalità del rinnovo della concessione.
7. Le domande per il rinnovo della concessione debbono essere presentate al Direttore, entro i termini stabiliti nell'atto di cui al comma precedente ed essere corredate dai documenti prescritti.
8. Per il rilascio e il rinnovo della concessione è necessario che il titolare o, in caso di società, ciascun socio:
 - a) non abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto colposo;
 - b) non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

c) non sia stato condannato per delitti dolosi previsti dalla disciplina del fallimento, e per quelli dolosi contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.), o per l'ordine pubblico (artt. 414-421 c. p.), o l'incolumità pubblica (artt. 422-437 c.p.), o la fede pubblica (artt. 456-498 c.p.), o l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (artt. 499-518 c.p.), o il patrimonio (artt. 624-649 c.p.), a pena superiore a sei mesi;

d) non sia stato dichiarato fallito;

e) non abbia riportato condanna per più di due volte in un quinquennio per uno dei delitti previsti dagli artt. 353, 355, 356, 442, 444, 472, 473, 474, 513, 515, 516 e 517 del c.p. o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;

9. E' necessario che contro il titolare, persona fisica o società, o contro i soci della società non siano stati elevati nell'ultimo quinquennio protesti significativi pubblicati negli elenchi ufficiali della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

ARTICOLO 31

(GESTIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA)

1. La concessione di un posteggio di vendita ad una persona fisica è strettamente personale; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge e i parenti entro il terzo grado, possono subentrare nella concessione sino alla scadenza purché in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli stessi è consentita la presentazione del rinnovo della concessione.

2. La concessione di un posteggio di vendita ad una persona giuridica è intestata al suo rappresentante legale.

3. I posteggi di vendita sono gestiti dai rispettivi concessionari quando trattasi di persone fisiche e dai rappresentanti legali quando trattasi di persone giuridiche, società o cooperative. I gestori dei posteggi di vendita possono farsi temporaneamente rappresentare dai collaboratori familiari, dal personale dipendente o dai componenti della società, previo consenso del Direttore. Nel caso di assenze superiori a quindici giorni consecutivi il rappresentante temporaneo deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e, con l'esclusione dei collaboratori familiari, di procura notarile da parte del titolare della concessione.

4. La persona fisica che intenda costituire una società, per poter continuare l'esercizio della stessa attività commerciale nel posteggio oggetto di concessione, deve ottenere il consenso del Sindaco, sentito il Gestore.

5. Se due o più commercianti all'ingrosso, commissionari, mandatari costituiti in ditte individuali o società, già concessionari, intendono unificare le loro attività commerciali nel Mercato, devono ottenere il consenso del Sindaco, sentito il Gestore, purché l'area occupata dai soggetti associati non sia superiore a tre posteggi.

6. Le società previste nei due commi precedenti assumono tutte le responsabilità e gli impegni commerciali, finanziari e fiscali dei concessionari, in quanto tali, a cui sono subentrati.

7. Ogni variazione nella composizione delle ditte concessionarie di posteggi, con esclusione di quelle previste nel comma seguente, è subordinata al consenso del Sindaco, sentita la Commissione, pena la revoca della concessione.

8. Sono soggette alla sola comunicazione preventiva le variazioni di titolarità, sempre che non comportino l'ingresso di nuovi soci, conseguenti a:

- a) recesso di soci da società, che non comportino lo scioglimento della società stessa, purché la ditta non risulti in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata;
- b) variazione nella ragione sociale o denominazione, purché non sussistano possibilità di confusione con altre ditte operanti nel ramo in Mercato o altrove, e non sia suscettibile di creare turbativa al Mercato;
- c) variazione delle quote sociali;
- d) variazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice o viceversa.

9. La comunicazione deve pervenire al Direttore almeno 30 giorni prima della data della variazione. La variazione sarà ammessa qualora entro 30 giorni dalla comunicazione non pervenga un motivato provvedimento contrario o la richiesta di chiarimenti.

10. Il consenso preventivo previsto per le variazioni relative alla titolarità delle concessioni è dato previa valutazione dei requisiti soggettivi, anche dei nuovi soci non aventi la rappresentanza.

11. Il diniego alla richiesta di costituzione di società o di variazione nella composizione delle ditte è motivato.

12. I concessionari dei posteggi di vendita possono congiuntamente svolgere le funzioni di commissionario o di mandatario purché regolarmente abilitati all'esercizio delle funzioni stesse.

13. I concessionari dei posteggi di vendita eleggono il loro domicilio, ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.

14. Sui posteggi di vendita è indicata, nei modi prescritti dal Gestore, la denominazione del concessionario. Tale denominazione è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità.

15. Nei posteggi di vendita non sono consentite modifiche strutturali, installazioni di impianti di qualsiasi specie ed attrezzature di vendita senza il preventivo consenso del sindaco, sentito il Gestore, e non è ammesso il deposito di prodotti diversi da quelli che possono essere posti in vendita nei posteggi.

16. I concessionari dei posteggi devono comunicare al Direttore le generalità dei familiari coadiuvanti e dei dipendenti prima dell'inizio della loro attività presso i posteggi, richiedendo inoltre il rilascio della tessera.

ARTICOLO 32

(ATTIVITA' MINIMA NEI POSTEGGI)

1. L'attività minima che i commercianti, i commissionari e i mandatari debbono svolgere nei posteggi di vendita avuti in concessione, è deliberata dal Gestore, sentita la Commissione.

2. Tale attività minima può essere valutata sulla base della quantità e del valore complessivo dei prodotti posti in vendita e rapportata alla capacità dei posteggi, tenendo conto delle dimensioni.

3. Se non sono invocate cause di forza maggiore, il mancato svolgimento annuale dell'attività minima comporta la revoca del posteggio stesso.

4. A richiesta del Gestore i concessionari sono tenuti a dimostrare, pena la revoca del posteggio, l'avvenuto svolgimento annuale dell'attività minima, fornendo al Gestore copia delle fatture emesse per la merce trattata sul Mercato.

ARTICOLO 33

(TERMINE E REVOCA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI)

1. Le concessioni di regola hanno termine:
 - a) alla scadenza;
 - b) per rinuncia;
 - c) per fallimento.
2. La rinuncia della concessione deve essere resa nota al Sindaco e al Gestore a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno due mesi.
3. Le concessioni possono essere revocate nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio ai sensi delle normative statali e regionali;
 - b) variazione nella composizione della ditta concessionaria senza il preventivo consenso del Gestore, ai sensi dei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 31;
 - c) mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante;
 - d) inattività non tempestivamente comunicata al Gestore e da questo autorizzata per oltre 60 giorni nell'anno solare;
 - e) morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio;
 - f) cessione, anche parziale, del posteggio a terzi;
 - g) mancato raggiungimento dell'attività minima, di cui al precedente articolo 32;
 - h) mancata dimostrazione dell'attività minima;
 - i) gravi scorrettezze commerciali;
 - l) ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attività del Mercato.
4. La revoca della concessione è disposta dal Sindaco, sentito il Gestore e previa contestazione degli addebiti all'interessato salvo altre azioni civili e penali.

ARTICOLO 34

(CORRISPETTIVI PER I POSTEGGI DI VENDITA)

1. I corrispettivi di concessione dei posteggi, quando non è diversamente disposto con specifici atti del Gestore, comprendono le spese gestionali e anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e dell'organizzazione del Mercato, nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale del Gestore.
2. I corrispettivi devono essere versati in forma trimestrale anticipata.
3. In caso di ritardato pagamento superiore a dieci giorni, oltre quanto disposto dall'articolo 33, è applicato un diritto fisso di mora pari al 10 per cento della somma dovuta.
4. Se ai posteggi vengono apportati da parte del Comune e del Gestore miglioramenti strutturali o funzionali, i relativi corrispettivi possono variare anche quando le concessioni sono in corso.
5. Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi variano ogni anno in misura pari all'aumento nazionale dei prezzi al consumo, calcolato dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti, per le famiglie degli operai e degli impiegati, fatta salva la copertura dei costi.
6. I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione ai sensi all'articolo 43 del presente regolamento.

7. In nessun caso i posteggi di vendita possono essere dati in uso a terzi.
8. I corrispettivi dei posteggi sono proposti dal Gestore, sentito il parere della Commissione.

ARTICOLO 35

(RICONSEGNA DEI POSTEGGI DI VENDITA)

1. Nei quindici giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio al Gestore libero di persone o di cose e con gli impianti o le sovrastrutture già rimossi, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subentro di un altro operatore.
2. In caso di inottemperanza, salvo che non vengano acquistati dal subentrante, gli impianti, le sovrastrutture e le attrezzature possono essere rimossi dal Comune o dal Gestore, addebitando al concessionario uscente le relative spese, oppure passano in proprietà al Comune, previa delibera della Giunta comunale.

ARTICOLO 36

(RESPONSABILITA')

1. Gli operatori, gli utenti, il personale e chiunque accede al Mercato è tenuto a rimborsare al Comune o al Gestore i danni eventualmente arrecati al Mercato e alle sue strutture.
2. Il Gestore non ha e non assume alcuna responsabilità per i furti e i danni di qualsiasi genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il Mercato.

ARTICOLO 37

(CALENDARIO DELLE FESTIVITA' ED ORARI)

1. Il Gestore, nell'ultimo trimestre di ogni anno, sentita la Commissione, determina il calendario delle festività che il Mercato osserverà nell'anno successivo.
2. Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione di quelli indicati nel calendario redatto dal Gestore, sentita la Commissione.
3. Gli orari delle contrattazioni e l'accesso del privato consumatore sono stabiliti dal Direttore, sentita la Commissione.
4. Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle contrattazioni.
5. L'inizio delle contrattazioni viene annunciato con apposito segnale acustico.
6. Gli operatori debbono rispettare l'orario e il calendario delle festività del Mercato.
7. Le partite di merce in arrivo non possono essere introdotte nel Mercato fuori dagli orari stabiliti salvo casi eccezionali, documentati ed autorizzati dal Direttore.
8. I concessionari accedono con i veicoli unicamente nei giorni e negli orari di apertura del Mercato.

ARTICOLO 38

(INGRESSO AL MERCATO)

1. Hanno libero accesso al Mercato, nell'orario stabilito dal Gestore per ciascuna categoria, (commercianti, commissionari, mandatari, personale dipendente, acquirenti, personale addetto ai servizi, ecc...), tutte le persone in possesso dei documenti previsti dall'articolo 18 del presente regolamento.
2. I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario stabilito dal Direttore.

ARTICOLO 39

(INGRESSO E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI)

1. I veicoli dei venditori e quelli comunque portanti prodotti destinati alla vendita hanno libero ingresso nell'area del Mercato.
2. I veicoli degli utenti hanno invece libero ingresso nell'area loro destinata adiacente al Mercato.
3. E' fatto assolutamente divieto sia agli operatori sia agli utenti o qualsiasi altro di accedere alla area di vendita con veicoli a motore.
4. La sosta dei veicoli è regolata dal Direttore mediante tracciature degli appositi spazi, sentito il Comandante del Corpo di Polizia municipale.

ARTICOLO 40

(ORDINE INTERNO)

1. Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano il Mercato devono attenersi alle disposizioni che sono impartite dal Direttore.
2. E' vietato nel Mercato e nelle sue pertinenze:
 - a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b) attendere alle operazioni di sezionatura, se autorizzate dalla normativa vigente, senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
 - c) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
 - d) introdurre animali;
 - e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale sia il soggetto beneficiario, senza il preventivo consenso del Direttore;
 - f) mettere in atto tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del Mercato o delle contrattazioni;
 - g) circolare fuori dalla sala di esposizione e vendita con coltelli od altri arnesi di lavoro;
 - h) portare armi di qualsiasi genere, anche se il detentore sia munito di porto d'armi, all'interno del Mercato;
 - i) interferire nelle operazioni commerciali e nelle attività ad esse connesse;
 - l) mettere in atto espedienti che possono generare fenomeni di sleale concorrenza;
 - m) diffondere notizie tendenti a screditare gli operatori e i prodotti;
 - n) fare uso di impianti di amplificazione sonora;
 - o) affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario di qualsiasi natura senza il preventivo consenso del Direttore, mentre è riconosciuto alle ditte la possibilità di distribuire alla clientela proprio materiale pubblicitario.

p) è vietato lavare il pesce all'interno e all'esterno del mercato nonché sulla battigia.

3. Le organizzazioni sindacali cui aderiscono le categorie che operano nel Mercato possono installare apposite bacheche per fissare manifesti e comunicati di natura sindacale. Il numero, la dimensione e l'ubicazione di tali bacheche sono stabiliti in accordo con il Direttore.

ARTICOLO 41 (PULIZIA DEL MERCATO)

1. Il Gestore provvede alla raccolta e all'asportazione dei rifiuti dal Mercato, al lavaggio della corsia centrale della platea di vendita e dell'area esterna facente parte del complesso del Mercato, alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

2. I prodotti di scarto e l'eventuale pesce avariato debbono giornalmente essere portati, a cura dei singoli concessionari, nel luogo o nei luoghi indicati dal Direttore.

ARTICOLO 42 (CONTROLLO DEL PESO E STRUMENTI DI PESATURA)

1. Il Gestore mette a disposizione dei frequentatori del Mercato una o più bilance per le eventuali operazioni di riscontro.

2. Gli operatori, di regola, si servono di strumenti di pesatura di tipo elettronico.

3. Le apparecchiature debbono essere regolarmente vistate dal competente ufficio metrico e sono sottoposte ad accurata manutenzione e a verifiche a cura degli operatori.

4. In qualsiasi momento e soprattutto quando sono in corso le contrattazioni, il Direttore può effettuare controlli sulle partite già pesate e sugli stessi strumenti di pesatura.

ARTICOLO 43 (PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

1. Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi, nonché degli utenti del Mercato sono previsti, oltre ai provvedimenti di natura contravvenzionale, le seguenti sanzioni:

a) diffida da parte del Direttore;

b) sospensione da ogni attività del Mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal Direttore;

c) sospensione da ogni attività del Mercato, per un periodo massimo di tre mesi, disposta dal Gestore, sentita la Commissione.

2. Il Gestore adotta le sanzioni amministrative previste dalla legislazione e dai regolamenti comunali.

3. Durante il periodo di sospensione, i concessionari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri locali, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere alcuna operazione commerciale e sono tenuti al pagamento del corrispettivo al Gestore e dei tributi e delle altre somme dovute al Comune.

ARTICOLO 44

(ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento del Mercato sostituisce il precedente, adottato con la deliberazione n. 218 del 28 luglio 1990, ed entra in vigore dal giorno successivo alla esecutività del provvedimento di approvazione.

COMUNE DI ACICASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

ESTREMI DI APPROVAZIONE

Oggetto: Regolamento Mercato Ittico Ingrosso

Estremi approvazione: Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 21/04/2004 avente
oggetto "Approvazione Regolamento Mercato Ittico all'Ingrosso di
Acitrezza"

Esecutivo dal: 01/06/2004